

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 026 DEL 26.01.2015

OGGETTO: POLITICHE SOCIALI - A.I.R.C. - “*LE ARANCE DELLA SALUTE*”
RACCOLTA FONDI 2015 – PATROCINIO NON ECONOMICO

L'anno duemilaquindici il ventisei del mese di gennaio alle ore 15,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

POLITICHE SOCIALI - A.I.R.C. – “LE ARANCE DELLA SALUTE” RACCOLTA FONDI 2015 – PATROCINIO NON ECONOMICO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :

- che l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro “A.I.R.C” con sede in Candiolo organizza anche quest'anno la distribuzione de “Le Arance della salute ” per il giorno 31 gennaio 2015 ;
- che lo scopo di tale manifestazione è di raccogliere fondi per finanziare i progetti di ricerca innovativi in campo oncologico;
- che la manifestazione si svolgerà in Piazza S.S. Trinità dalle ore 7 alle ore 19;

Valutata la rilevanza sociale dell'iniziativa proposta ;

Vista la richiesta di patrocinio non economico presentata dall'Associazione Italiana Per la Ricerca sul Cancro, Onlus ;

Considerato che:

- che il Comune di Biella intende sostenere la promozione dell'attività condotta dal soggetto realizzatore attraverso il riconoscimento dell'utilizzo del logo , in quanto ritiene l'evento svolto sul territorio biellese *di interesse generale*
- che l'organizzazione e la gestione dell'evento sono a carico del realizzatore

Ritenuto che

- il riconoscimento di detto patrocinio si configura quale accordo di patrocinio e non quale atto di sponsorizzazione, e pertanto non rientra tra i divieti previsti dall'art 6 comma 9 della L. 122/2010;
- “l'accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il Comune il quale consente che l'attività si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziarne in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Il contratto si attergerebbe piuttosto come una donazione modale che come un contratto a prestazioni corrispettive...”
- il fine del presente accordo di patrocinio è il sostegno di un'attività ritenuta meritevole di supporto e promozione sul territorio;

Vista la DGC n. 76 del 1/2/2011 ad oggetto: “Art. 6 comma 9 del DL 122/2010 convertito in legge n., 122/2010 – atto di indirizzo”

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

DELIBERA

1. di sostenere l'iniziativa descritta in premessa, attraverso il riconoscimento del patrocinio non economico , in quanto trattasi di iniziativa preposta allo svolgimento di attività di valorizzazione e di interesse generale del territorio, realizzata da un soggetto terzo che, nell'ambito del proprio statuto, svolge attività compatibili/sussidiarie con quelle istituzionali proprie dell'Ente ;
 2. di dare atto che si autorizza il diritto di utilizzare, per l'occasione, il logo della Città di Biella ;
 3. di dare atto che trattandosi di Associazione senza scopo di lucro la stessa usufruisce dell' l'abbattimento al 50% delle spese relative alla Pubblica Affissione , ai sensi dell'art. 41 del vigente regolamento comunale sulle affissioni e dell'esenzione dalla tassa di occupazione del suolo pubblico ai sensi dell'art. 22 del vigente regolamento comunale in materia;
 4. di dare atto inoltre che le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico del soggetto realizzatore dell'evento ;
 5. di dare atto che non ci sono oneri a carico del bilancio comunale derivanti dall'approvazione del presente atto ;
 6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'imminenza dell'evento.
-